

7975

17/07/2007

Identificativo Atto n. 784

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

**APPROVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: "OPERATORE DI TECNICHE DI
MASSAGGIO ORIENTALE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 LEGGE 43/2006**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze legislative dello Stato e delle Regioni;

VISTA la legge regionale n.2 del 1 febbraio 2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali";

CONSIDERATO che:

- Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate;
- Le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine;

RICHIAMATA la legge n. 43/2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, della suddetta legge, che riconosce la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite nel comma 1 dello stesso articolo;

RILEVATO quindi che la Regione ha competenza nell'individuare percorsi formativi che, attraverso la definizione di profili caratterizzanti l'acquisizione di competenze ed obiettivi formativi, consentono la formazione di peculiari figure di operatori di interesse sanitario che possono operare nel mercato del lavoro;

PRECISATO ancora che tale competenza regionale si esplica al di fuori dell'ambito delle professioni sanitarie, come definite e disciplinate nella stessa legge 43/2006;

VALUTATO, nelle more dell'attuazione della LR 2/2005, valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano; pervenendo alla individuazione del profilo qualificante la figura di "operatore di tecniche di massaggio orientale" riferito ad alcuni indirizzi delle discipline bio-naturali, configurandone le competenze e gli obiettivi di formazione;

PRESO ATTO del richiamato quadro normativo, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, d'intesa con la Direzione Generale Sanità, ha definito il percorso formativo di "operatore di tecniche di massaggio orientale",

RITENUTO pertanto approvare il percorso formativo di “operatore di tecniche di massaggio orientale” come definito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, individuandone denominazione, competenze ed obiettivi della formazione per il conseguimento dell’attestato di competenza;

RILEVATO che il suddetto percorso formativo rientra nel sistema regionale della formazione professionale nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla normativa vigente nonché delle puntuali prescrizioni di cui all’allegato A del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16/96 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 43/2006, il percorso formativo di “operatore di tecniche di massaggio orientale”, come definito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla individuazione della denominazione, delle competenze e degli obiettivi della formazione per il conseguimento dell’attestato di competenza;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sistema informativo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> ;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Albonetti